



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 151 del 29/09/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 29 agosto 2011, n. 179

L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii. - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di incidenza
- Proroga parere di compatibilità ambientale - Apertura di cava di pietra calcarea in loc. "Barile", in agro di Ruvo di Puglia (Ba) - Fg. 109, p.lle 98, 99, 95, 217, 226, 94 - Proponente: Scaringi Marmi & C. S.a.s.

L'anno 2011 addì 29 del mese di Agosto in Modugno (Ba), presso il Servizio Ecologia,
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO ECOLOGIA

Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dall'Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche, confermata dal Dirigente ad interim dell' Ufficio VIA/VAS ing. Caterina Dibitonto, ha adottato il seguente provvedimento:

VISTO CHE:

- Con nota acquisita al protocollo del Servizio Ecologia n. 7696 del 25.07.2011, il sig. Domenico Scaringi, in qualità di legale rappresentante della Scaringi Marmi & c. S.a.s., con sede legale in Trani (Bt) - Via Barletta Vicinale Curatoio - richiedeva la proroga del parere di compatibilità ambientale espresso con la Determina del Dirigente del Settore Ecologia n. 503 dell'11.08.2008.

Con il predetto provvedimento, a fronte di una iniziale richiesta concernente l' apertura di cava di pietra calcarea in loc. "Barile", in agro di Ruvo di Puglia (Ba), censita al catasto al Fg. 109, p.lle 96, 68, 98, 99, 95, 217, 226, 94, veniva rilasciato parere favorevole di impatto ambientale unicamente sulle particelle 98, 99, 95, 217, 226, 94, Fg. 109, condizionato al rispetto delle condizioni riportate nel parere di Valutazione di Incidenza Ambientale e di seguito riportate:

1. In allegato all'istanza manca il progetto di ripristino ambientale previsto dalla normativa in materia di attività estrattive, pertanto al fine di rendere il più favorevole possibile l'integrazione dell'area sfruttata, al termine dell'esercizio, con le circostanti zone ad habitat prioritario "Percorsi substepnici di graminee e piante annue", dovrà essere redatto ex-novo, da un esperto forestale, un piano di ripristino ambientale che preveda il recupero dell'area integrandola con l'habitat circostante. Esso dovrà dunque essere basato su uno specifico studio fitosociologico grazie al quale sarà possibile valutare in maniera opportuna le specie vegetali che dovranno essere messe a dimora. Si sottolinea inoltre che il piano di recupero dovrà essenzialmente creare le condizioni che possano favorire una colonizzazione naturale delle specie tipiche dell'habitat prospiciente con specie pioniere, senza dunque realizzare un intervento di rimboschimento o di piantagione di specie non idonee. Come linee guida da seguire si suggerisce di prendere in considerazione il lavoro effettuato nell'ambito del progetto LIFE Natura 03 NAT/ IT/000134, riguardante "Interventi di salvaguardia e di recupero della rete ecologica di connessione tra le gravine caratterizzata dall'habitat dei Thero-Brachypodietea". Il piano, redatto secondo le indicazioni qui riportate, dovrà essere trasmesso allo scrivente ufficio.

2. Per tutti gli interventi di piantagione di specie arbustive e arboree, si prescrive l'impiego di materiale di propagazione "autoctono" o "indigeno" ai sensi del Decreto Legislativo 10 novembre 2003 n. 386.

3. Le operazioni di estrazione del materiale lapideo non dovranno in nessun modo prevedere l'utilizzo di esplosivi.

4. L'impatto dovuto al sollevamento di polveri durante le attività di cantiere dovrà essere limitato mediante inumidimento delle aree di lavoro durante i periodi particolarmente ventosi...

Si fa presente che, qualora sul fondo insistano alberi di ulivo aventi le caratteristiche di monumentalità di cui all'art. 2 della L.R. 14/2007, valgono i divieti e le norme di tutela di cui alla sopra menzionata Legge Regionale.

Si fa presente inoltre che l'area di intervento ricade secondo il Piano di Tutela delle Acque (D.G.R. n. 883/2007) in zona a vincolo di protezione assoluta per le aree occupanti una fascia di 500m a dx e a sx del tracciato del Canale Principale dell'AQP (All. 2c, Fig. 1 delle Misure di Salvaguardia).

Il parere di VIA/VI dovrà essere trasmesso per conoscenza al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Bari e all'Ufficio Agricoltura della Provincia di Bari.

RILEVATO CHE:

- Con la predetta istanza il richiedente comunicava di non aver dato inizio ai lavori della cava in oggetto perchè sprovvisto del relativo decreto autorizzativo ai sensi dell'art. 8, L.R. n. 37/85, in corso di definizione presso il Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia;

- Alla richiesta veniva allegata Perizia Giurata del tecnico abilitato, resa presso il Tribunale di Bari - Cron. n. 1268/2011 - attestante che le attuali condizioni ambientali dell'area d'intervento sono immutate rispetto a quelle descritte nello S.I.A (Studio di Impatto Ambientale) e nello S.I. (Studio di Incidenza);

3 Tutto ciò premesso, preso atto delle motivate ragioni che hanno impedito l'inizio dei lavori della cava in oggetto, tenuto conto che il professionista incaricato attesta la conformità dei luoghi interessati dal progetto di cui sopra, così come da documentazione a suo tempo prodotta per la richiesta di Valutazione di Impatto Ambientale, si ritiene di poter prorogare, ai sensi del comma 4, art. 15, L.R. n. 11/2001 s.m.i., i termini di efficacia del parere favorevole di compatibilità ambientale espresso con la D.D. n. 503 dell'11.08.2008, unicamente sulle particelle 98, 99, 95, 217, 226, 94, Fg. 109, per ulteriori tre anni, con il rispetto delle prescrizioni incluse nel parere di Valutazione di incidenza, già contenute nel predetto provvedimento, in narrativa specificate:

Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;

Vista la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

Richiamati gli articoli 15, 18 e 21 della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria amministrativa resa dal funzionario preposto;

Verifica ai sensi del D. Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L 241/90 in tema di accesso ai

documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- di prorogare, per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il parere favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale espresso con la Determina del Dirigente del Settore Ecologia n. 503 dell'11.08.2008 relativamente al progetto di apertura di cava di pietra calcarea in loc. "Barile", in agro di Ruvo di Puglia (Ba), unicamente sulle particelle 98, 99, 95, 217, 226, 94, Fg. 109, proposto dal sig. Domenico Scaringi, in qualità di legale rappresentante della Scaringi Marmi & c. S.a.s., con sede legale in Trani (Bt) - Via Barletta Vicinale Curatoio -, per un periodo di ulteriori tre anni a far data dalla scadenza precedentemente fissata con la notifica della D.D. n. 503/2008;

Il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;

- di notificare il presente provvedimento al proponente ed agli enti interessati, a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento sul BURP, a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare, a cura del Servizio Ecologia, il presente provvedimento sul sito web della Regione Puglia;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss. mm., può proporre ricorso giurisdizionale amministrativo al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro il termine di 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto, o, in alternativa ricorso straordinario al presidente della Repubblica (ex D.P.R. 1199/1971) entro il termine di 120 giorni dalla sua conoscenza.

Il Dirigente a.i. Il Dirigente
dell'Ufficio VIA/VAS del Servizio Ecologia
Ing. C. Dibitonto Ing. A. Antonicelli

Il Funzionario Istruttore P.O. VIA
Sig.ra C. Mafrica
